



## Istruzione 3/2025 della ElCom

### **Termine transitorio per il raggiungimento della quota minima del 20 per cento di energie rinnovabili prodotte da impianti nazionali (quota minima 2)**

18 marzo 2025

---

I gestori delle reti di distribuzione devono vendere nel servizio universale una quota minima di elettricità generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera. Se la loro produzione propria ampliata non è sufficiente, acquistano l'energia elettrica indigena mancante tramite contratti di acquisto a medio o lungo termine (art. 6 cpv. 5 lett. b LAEI). Ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 OAEI, la quota minima generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera ammonta a partire dall'anno tariffario 2026 al 20 per cento dell'energia elettrica venduta nel servizio universale (quota minima 2). Se per raggiungere tale quota minima è necessario stipulare contratti d'acquisto, la durata di questi ultimi è di almeno tre anni.

Secondo il rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico il semplice acquisto di garanzie di origine per «rendere verde» un contratto di acquisto di energia elettrica altrimenti non specifico sul piano tecnologico non è sufficiente per raggiungere la quota minima 2 (Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Rapporto esplicativo del 20 novembre 2024, pag. 2 e 13 s.).

A causa di questa condizione alcuni gestori delle reti di distribuzione si trovano nella situazione di dover rescindere i contratti di acquisto a medio o lungo termine stipulati per elettricità o garanzie di origine e concludere nuovi contratti, provocando eventuali perdite e/o svantaggi ai consumatori finali. Ciò può comportare conseguenze inammissibili.

La ElCom ha pertanto deciso quanto segue:

la quota minima del 20 per cento di elettricità generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera (quota minima 2) deve essere soddisfatta a partire dall'anno tariffario 2026. Durante un periodo transitorio di due anni – cioè negli anni tariffari 2026 e 2027 – questa quota minima 2 (se non è già coperta dalla produzione propria ampliata) può essere soddisfatta anche acquistando garanzie di origine. Questo vale indipendentemente dal fatto che il gestore della rete di distribuzione abbia o meno in corso contratti di acquisto a medio e lungo termine.

A partire dall'anno tariffario 2028 il solo acquisto di garanzie di origine non sarà più sufficiente per raggiungere la quota minima 2.